



ALTAVIA ITALIA S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. LGS. 231/2001

1° RELEASE: APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

ALTAVIA ITALIA S.R.L. NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2016

2° RELEASE: APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

ALTAVIA ITALIA S.R.L. NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2019

INDICE

DEFINIZIONI	4
-------------	---

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1	Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa	7
1.2	Fattispecie di reato	9
1.3	Sanzioni	12
1.4	Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti	13
2.	FUNZIONE DEL MODELLO	15
2.1	Struttura e finalità del Modello	15
2.2	Soggetti destinatari del Modello	17
2.3	Adozione del Modello	18
2.4	Modifiche ed integrazioni del Modello	18
3.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ALTAVIA ITALIA S.R.L.	19
3.1	Premessa	19
3.2	L'organizzazione interna di Altavia Italia S.r.l.	19
3.2.1	Oggetto sociale	19
3.2.2	<i>Corporate governance</i>	20
3.2.2.1	Assemblea	20
3.2.2.2	Consiglio di Amministrazione	20
3.2.2.3	Presidente	21
3.2.2.4	Collegio Sindacale	21
3.3	Principi generali del sistema organizzativo e di controllo	21
3.3.1	Sistema organizzativo e separazione dei ruoli	21
3.3.2	Deleghe di poteri	22
3.3.3	Procedure operative	22
3.3.4	Attività di controllo e monitoraggio	23
3.3.5	Tracciabilità	23

4.	METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO		24
4.1	Premessa	24	
4.2	Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello	24	
4.3	Redazione del Modello	26	
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ALTAVIA ITALIA S.R.L.		27
5.1	Struttura dell'Organismo di Vigilanza	27	
5.2	Componenti dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica	30	
5.3	Convocazione e Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	31	
5.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	32	
5.5	Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33	
6.	SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA		36
6.1	Personale dipendente	36	
6.2	Collaboratori esterni	37	
7.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO		38
8.	SANZIONI DISCIPLINARI		39
8.1	Principi generali	39	
8.2	Misure nei confronti dei dipendenti diversi dai dirigenti	40	
8.3	Misure nei confronti di dirigenti	42	
8.4	Misure nei confronti degli amministratori	42	
8.5	Misure nei confronti di Collaboratori	42	
9.	VERIFICHE PERIODICHE		43

PARTI SPECIALI

(omissis)

ALLEGATI

- Allegato 1: Codice Etico
- Allegato 2: Codice di Condotta
- Allegato 3: Procedura di *whistleblowing*: “Dispositivo di allerta etico”

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato, restando inteso che le definizioni al plurale troveranno applicazione anche al relativo termine singolare e viceversa:

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Collaboratori:** indica i consulenti, collaboratori esterni, *partners* commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Altavia Italia S.r.l.;
- **Collegio Sindacale:** indica il Collegio Sindacale di Altavia Italia S.r.l.;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione di Altavia Italia S.r.l.;
- **Soggetti Sottoposti:** indica le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, ai sensi dell'art. 5, lett. b), del Decreto
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Enti:** indica gli enti cui si applica il Decreto;
- **Altavia Italia S.r.l., Altavia Italia o Società:** indica la società Altavia Italia S.r.l.;
- **Modello o Modello Organizzativo:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza:** indica l'organismo interno di Altavia Italia S.r.l., dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa in quanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato aggiunge quella dell’Ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è chiamato a rispondere ogniqualvolta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi “*nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio*”, da parte dei seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo.

La responsabilità dell’Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato identificato ed anche se il

reato è estinto per cause diverse dall'ammnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

1.2 Fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater.1*, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto e s.m.i.¹;
- (ii) **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'art. 25-*bis*, introdotto nel Decreto dal D.L. del 25 settembre 2001, n. 350²;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis.1*, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99³;

¹ Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale A del presente Modello.

² Detti reati comprendono: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, primo comma, c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

³ Detti reati comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-*ter*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61 e s.m.i.⁴;
- (v) **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotto nel Decreto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7⁵;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁶;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁷;

⁴ Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale B del presente Modello.

⁵ Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.).

⁶ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p..

⁷ Detti reati comprendono: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis*, co. 1, c.p.); atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-*bis*, co. 2, c.p.), pornografia minorile (artt. 600-*ter* e 600-*quater*.1 c.p.); detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*quater* e 600-*quater*.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*), introdotto dal D. Lgs. n. 39/2014. Infine, con Legge 29 ottobre 2016, n. 199, è stato introdotto il reato di “*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” (art. 603-*bis* c.p.), il quale punisce, in particolare, due differenti condotte: (1) lo svolgimento di attività di intermediazione, mediante reclutamento di manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi “*in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno*” del lavoratore; e (2) l'utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche attraverso l'attività di un intermediario, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁸;
- (ix) **reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123;
- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotti nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231⁹;
- (xi) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotti nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99¹⁰;
- (xii) **delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-*bis***, introdotti nel Decreto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48¹¹;

⁸ Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58.

⁹ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), introdotto dalla L. n. 186/2014.

¹⁰ Tra i delitti in questione rientrano, *inter alia* la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

¹¹ Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-*quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqüies* c.p.).

- (xiii) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94¹²;
- (xiv) **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹³;
- (xv) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-*decies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 3 Agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;
- (xvi) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 8, lett a), L. 22 maggio 2015.
- (xvii) **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* ed introdotto nel Decreto dal D. Lgs. n. 109/2012 e successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161¹⁴;
- (xviii) **reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati**, disciplinati dagli artt. 2635 e 2635-*bis* cod. civ., come richiamati dall'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-bis) introdotta nel Decreto dalla c.d.

¹² Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹³ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della Legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

¹⁴ La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25-*duodecies* del Decreto con l'inserimento dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* che si riferiscono ai delitti di procurato ingresso illecito (di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* dell'art. 12 del T.U. Immigrazione) e favoreggiamento della permanenza clandestina (di cui al comma 5 dell'art. 12 del T.U. Immigrazione).

“Legge Anticorruzione” (legge 190/2012) e successivamente modificata dall’art. 6, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;

(xix) **reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dall’art. 25-*terdecies* introdotto nel Decreto dall’art. 5, comma 2, Legge 20 novembre 2017, n. 167.

*

In considerazione dell’oggetto della attività di Altavia Italia nonché delle specifiche caratteristiche della Società, ai fini della predisposizione del presente Modello si è ritenuto opportuno trattare soltanto i Reati considerati all’uopo rilevanti e di seguito indicati, escludendo dall’analisi quelli la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile all’interno della stessa.

In particolare, ai fini del presente Modello si sono tenuti in considerazione :

- i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
- i Reati Societari, ivi compresi i Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* del Decreto);
- i Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto); e
- i Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- *bis*.1 del Decreto) e delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto).

Per il dettagliato esame dei Reati analizzati, si rimanda alla Parte Speciale del Modello.

1.3 Sanzioni

Le sanzioni previste dall’art. 9 e ss. del Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille) il cui importo va da un minimo di Euro 258,00 fino a un massimo di Euro 1.549.000,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per Reati commessi da Soggetti in Posizione Apicale e dai Soggetti Sottoposti ove l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di tali illeciti penali. All'uopo, il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Secondo le menzionate disposizioni, la responsabilità dell'Ente, derivante ai sensi del Decreto, è esclusa ove lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedasi art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con Legge del 30 novembre 2017, n. 179, rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il legislatore ha altresì prescritto che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere:

- uno o più canali che permettano, sia ai soggetti apicali sia ai soggetti sottoposti, la trasmissione – a tutela dell'integrità dell'ente – di segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, relative a condotte illecite o a violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, nonché un sistema disciplinare volto a sanzionare, da un lato, la violazione delle misure a tutela del segnalante e, dall'altro, coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Pertanto, di fatto, l'adozione di un Modello che sia adeguato e completo diviene obbligatoria se l'Ente vuole beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità amministrativa per i Reati commessi dai Soggetti in Posizione Apicale e dai Soggetti Sottoposti.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

2.1 Struttura e finalità del Modello

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Altavia Italia S.r.l. ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al presente Modello.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria in data 21 luglio 2014 (che sostituiscono le precedenti versioni, approvate nel 2004 e nel 2008) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Linee Guida**") che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello Organizzativo.

*

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da quattro singole "Parti Speciali" predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto Legislativo n. 231/2001 la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Società.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello Organizzativo ed i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere e le misure preventive relative ai reati potenzialmente attuabili.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo.

Scopo del presente Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili della Società, di un sistema organico costituito da procedure/principi procedurali ed attività di controllo che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per la Società);
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e del codice etico, del codice di condotta adottati da Altavia Italia, qui acclusi come Allegato n. 1 e Allegato n. 2 (di seguito, rispettivamente, il “**Codice Etico**” e il “**Codice di Condotta**”), rinvenibili sul sito www.altavia-group.com, nonché alle *policies* del Gruppo Altavia (di seguito, la “**Policy del Gruppo**”) sono fermamente condannati dalla Società;
- consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei Reati.

I principi ispiratori del presente Modello sono i seguenti:

- diffusione all'interno della Società e nei confronti dei Collaboratori delle regole comportamentali e dei principi procedurali e/o procedure implementati dalla stessa, nonché un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello e relativi allegati;
- il Codice Etico e la Policy del Gruppo che fissano i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle rispettive attività;

- il Codice di Condotta adottato dal Gruppo Altavia nel contesto dell'implementazione di quanto prescritto dalla legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 (c.d. "Sapin 2") in materia di lotta contro la corruzione, sia pubblica che privata, e il traffico di influenze;
- l'individuazione delle "aree a rischio" della Società, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati sensibili ai sensi del Decreto;
- l'esistenza di procedure e/o prassi consolidate che indichino le modalità operative dell'attività lavorativa sia in generale sia in particolare nelle "aree a rischio" individuate;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta anti-corruzione e, in generale, delle procedure aziendali di Altavia Italia e della Policy del Gruppo;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.2 Soggetti destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Altavia Italia o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di Altavia Italia (Soggetti in Posizione Apicale);

- ai dipendenti e collaboratori di Altavia Italia sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei Soggetti in Posizione Apicale (Soggetti Sottoposti);
- ai consulenti, collaboratori, *partners* commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Altavia Italia (Collaboratori),

tutti congiuntamente denominati “**Destinatari**”.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 6; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.3 Adozione del Modello

La Società intende assicurarsi che, dai propri Soggetti Sottoposti, dai Soggetti in Posizione Apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di Reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali Reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse di Altavia Italia.

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società stessa nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri.

2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, nella sua attuale versione, è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2019.

Il presente Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Gli allegati al Modello, salvo diverse specifiche previsioni, potranno essere di volta in volta modificati dalla Società senza necessità di un contestuale formale aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ALTAVIA ITALIA S.R.L.

3.1 Premessa

Al fine di individuare le Attività Sensibili di cui al Decreto è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità dell'Ente che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa di Altavia Italia, con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 L'organizzazione interna di Altavia Italia S.r.l.

3.2.1 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto (i) la fornitura di servizi di marketing e pubblicitari in genere, ivi incluse la realizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, la realizzazione di stands, packaging e design, nonché ogni altra attività comunque connessa alla pubblicità, alla comunicazione ed al marketing, anche mediante l'utilizzo di servizi informatici e di nuova tecnologia; (ii) la commercializzazione all'ingrosso degli stampati pubblicitari ed editoriali; (iii) la rappresentanza, la consulenza, la gestione e l'assistenza dei rapporti tra stampatori e fruitori, sia sotto l'aspetto economico, finanziario e materiale, sia sotto quello esecutivo, escluse le attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali; (iv) la rappresentanza, la realizzazione e la commercializzazione dei supporti tecnici necessari al processo di stampa, quali carte, inchiostri, macchine e prodotti simili e complementari; (v) la consulenza e l'assistenza, compresa la concessione in uso di postazioni di lavoro per il supporto dell'attività d'impresa a società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, nell'ottica di incrementarne la produttività e la qualità dei servizi e prodotti offerti. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la Società, in via secondaria, può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), assumere partecipazioni (sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del

proprio oggetto sociale nonché concedere, senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli, ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

3.2.2 Corporate governance

Sono organi centrali della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

3.2.2.1 Assemblea

Tutte le decisioni dei soci vengono devono essere adottate in forma assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, con avviso inviato con lettera raccomandata, via mail, via fax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona altrimenti designata dagli intervenuti.

L'Assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Per ogni altro aspetto non espressamente regolato dallo Statuto della Società si applicano gli artt. 2479 e seguenti del Codice Civile.

3.2.2.2. Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza limitazioni, fatta eccezione per quanto inderogabilmente riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti fissati dalla legge e dallo Statuto della Società.

La legale rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché ai direttori generali ed ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3.2.2.3 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere la legale rappresentanza della Società, detiene tutti i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi nei modi e nei limiti stabiliti dalle deleghe allo stesso conferite.

3.2.2.4 Collegio Sindacale

Le funzioni di organo di controllo di gestione e legalità sono attribuite al Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

3.3 Principi generali del sistema organizzativo e di controllo

Il presente Modello Organizzativo è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione dei processi operativi in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

3.3.2 Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe e procure riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società, anche in termini economici, nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione o da consiglieri delegati dallo stesso con poteri di sub-delega, in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

3.3.3 Procedure operative

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate dai principi generali e specifici di condotta e/o da procedure interne (formalizzate), anche tramite il sistema delle deleghe e procure, che rispecchiano i seguenti requisiti:

- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione di specifici meccanismi di controllo (anche tramite consulenti esterni) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale ed all'esterno della stessa.

3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la società di revisione legale dei conti, i consulenti esterni e l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, il personale della Società e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza dell'organizzazione e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni del sistema delle deleghe e/o delle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili.

3.3.5 Tracciabilità

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

*

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

La Società ritiene infine che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere

svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai rappresentanti della Società e dai collaboratori di questi ultimi.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 Premessa

L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nei settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati sensibili in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

Il Modello è stato predisposto da Altavia Italia tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le Linee Guida di Confindustria, che, come già evidenziato, contengono, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello.

4.2 Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario *know-how*.

La redazione del Modello, e dei successivi aggiornamenti, è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività della Società, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate - nello specifico mediante interviste *ad hoc* con i responsabili delle funzioni aziendali.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e “As-is analysis”

Attraverso tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura della Società, una serie di Attività Sensibili nello svolgimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Contestualmente, si è proceduto a rilevare, anche mediante interviste ai responsabili delle diverse funzioni aziendali, le modalità di gestione delle Attività Sensibili e il sistema di controllo esistenti nonché la conformità degli stessi ai principi di controllo interno.

L'analisi ha interessato le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di cui agli articoli:

- 24, 25 e 25-*decies* del Decreto (c.d. “Reati contro la Pubblica Amministrazione”);
- 25-*ter* del Decreto (c.d. “Reati Societari”), inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati;
- 25-*septies* del Decreto (c.d. “Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”); e
- 25- *bis.1* (“Delitti contro l'industria e il commercio”) e 25-*bis* del Decreto (c.d. “Reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento”).

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, non sono stati fatti oggetto di autonoma trattazione i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è risultata solo teoricamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione.

3) Effettuazione della “Gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere (“*As-is analysis*”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“*Gap analysis*”) sono rappresentati in specifici documenti mantenuti agli atti della Società.

*

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell’attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell’attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell’attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo della Società, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati in Altavia Italia.

4.3 Redazione del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- il Codice di Condotta;
- la Policy del Gruppo;

➤ le Linee Guida.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'Ente stesso, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Il rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e della Policy del Gruppo è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Società ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti, inclusa la Legge "Sapin 2".

La regolamentazione del Codice Etico e del Codice di Condotta e la Policy del Gruppo hanno il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico, il Codice di Condotta e la Policy del Gruppo stabiliscono, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico e la Policy del Gruppo esprimono, infine, i principi di comportamento, riconosciuti da Altavia Italia che ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

Il Codice di Condotta contiene l'espressione degli impegni della Società per la lotta alla corruzione e la prescrizione delle condotte che devono essere osservate dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti nel loro operato al fine di prevenire fenomeni corruttivi.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ALTAVIA ITALIA S.R.L.

5.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare

l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo (l'“**Organismo di Vigilanza**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che l'Organismo di Vigilanza debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

In considerazione delle previsioni che precedono l'Organismo di Vigilanza non può essere individuato nel Consiglio di Amministrazione, che ha poteri gestionali.

L'incarico deve essere attribuito ad un organo situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti da vigilare e sull'adeguatezza del Modello Organizzativo.

In considerazione di quanto precede e dell'operatività aziendale, la Società ritiene opportuna e coerente l'adozione di un organismo collegiale composto da 2 a 5 membri, secondo quanto stabilito in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui:

- un soggetto, non facente parte di Altavia Italia e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che agisca quale Presidente dell'OdV stesso; mentre
- gli altri componenti dell'OdV saranno scelti alternativamente tra soggetti esterni (intendendosi per tali anche soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo di

cui fa parte Altavia Italia) e/o tra i dipendenti e/o collaboratori della Società, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche sopra evidenziate

Ove si opti per la nomina di membri esclusivamente esterni, potrà essere costituita una segreteria tecnica mediante l'individuazione di un soggetto interno alla Società incaricato ai fini del Decreto che assicuri un costante flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza garantendone la continuità di azione ovvero potranno essere nominati soggetti interni alla Società quali membri consultivi dell'Organismo di Vigilanza senza diritto di voto.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei collaboratori.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale il quale:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un *budget* di spesa annuale ad uso esclusivo;
- opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio "regolamento di funzionamento" redatto e approvato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società e che, nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia

composto esclusivamente da membri esterni, esso si avvale di una segreteria tecnica quale struttura di riferimento interna alla Società. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle aree a rischio reato, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.2 Componenti dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare, che ne determina anche l'eventuale remunerazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente del Consiglio di Amministrazione di Altavia Italia;
- essere revisore legale dei conti di Altavia Italia;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- intrattenere significativi rapporti d'affari con Altavia Italia, con società da essa controllate o ad essa collegate o intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i Reati considerati dal Decreto;
- essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

I singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza

di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in tre (3) anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le ipotesi di decadenza automatica (tra cui le incompatibilità di cui sopra). I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa. L'incarico scade alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 (uno) mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

A seguito della cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza per scadenza naturale ovvero decadenza, i membri uscenti resteranno in carica sino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

5.3 Convocazione e Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni trimestre e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno (1) dei suoi componenti; gli incontri si tengono di persona, per video e/o teleconferenza.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere prese a maggioranza assoluta, fermo il necessario voto favorevole del Presidente dell'OdV; il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del relativo dissenso.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione predisponendo:

- semestralmente un rapporto scritto sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi;
- annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato e/o del Modello Organizzativo.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello Organizzativo;

- promozione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, nel caso ciò si rendesse necessario.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere alle direzioni ed alle divisioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del presente Modello Organizzativo;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati;
- promuovere e/o sviluppare di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del presente Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del presente Modello Organizzativo;
- consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello Organizzativo;
- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello Organizzativo;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello Organizzativo;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello Organizzativo;
- disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello Organizzativo.

5.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Eventuali segnalazioni e/o notizie relative alla violazione, tentativo o sospetto di violazione, del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico, del Codice di

Condotta anti-corrruzione, della Policy del Gruppo e delle altre procedure aziendali di Altavia Italia nonché, in generale, del Decreto e dei dispositivi adottati da Altavia Italia in conformità alla Legge Sapin 2 potranno essere portate a conoscenza della Società e dell'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti, nonché dei collaboratori abituali di Altavia Italia aventi accesso all'intranet aziendale, conformemente alla procedura di *whistleblowing* adottata da Altavia Italia, denominata "Dispositivo di allerta etico", acclusa *sub* Allegato 4.

La Società si impegna a garantire, attraverso tutte le necessarie misure tecniche e di sicurezza, i segnalanti in buona fede contro qualsiasi atto (diretto o indiretto) di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione ed imparzialità le segnalazioni ricevute, e può svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari.

Qualora la segnalazione chiami potenzialmente in causa la responsabilità (diretta o indiretta) di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero della funzione cui detto componente è preposto, l'OdV procede alle valutazioni di cui sopra sentito l'interessato, ma con l'esclusione di quest'ultimo dal processo valutativo e decisionale.

Le segnalazioni dovranno essere formulate in maniera circostanziata, in forma scritta nonché fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti che dovranno essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, affinché questi possa procedere alle dovute verifiche e all'accertamento della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, essendo inteso che esso non accoglierà segnalazioni generiche e/o non attinenti a condotte rilevanti ai fini del Decreto. L'Organismo di Vigilanza potrà, di concerto con la Società o il Gruppo Altavia, altresì accogliere segnalazioni relative ad altre ed ulteriori normative e regolamentazioni (quali, a titolo esemplificativo, normative derivanti da certificazioni ovvero applicabili a livello di gruppo), le quali saranno trasmesse agli organi competenti

della Società o del Gruppo Altavia, secondo le modalità procedurali con essi definite.

L'Organismo di Vigilanza potrà, se necessario, convocare l'autore della segnalazione e/o il presunto responsabile dell'infrazione segnalata e svolgendo tutti gli accertamenti necessari al fine di valutare la sussistenza della violazione. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento (avvio di un procedimento disciplinare ovvero archiviazione della segnalazione) devono essere motivate per iscritto.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, preferibilmente via e-mail all'indirizzo odv@altavia.it ovvero attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione:

- delle richieste di assistenza legale inoltrate dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- dei procedimenti e/o provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati ovvero dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo;
- dell'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- di ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo e/o dei relativi allegati nonché delle varie procedure aziendali di Altavia Italia e della Policy di Gruppo;
- di ogni proposta di modifica del presente Modello Organizzativo;
- di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello Organizzativo;

- del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere alle loro funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno. Tale obbligo tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1 Personale dipendente

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Altavia Italia garantire sia al personale già presente sia a quello che verrà inserito, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'ambito delle Attività Sensibili.

In tale ottica, all'atto dell'assunzione del personale dovrà essere verificato, qualora il soggetto sia candidato per una posizione a rischio, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, ovvero rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame potrà essere assunto solo a condizione che la funzione di riferimento, effettui le opportune valutazioni ed autorizzi l'assunzione, eventualmente, se del caso, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'informativa al personale in merito al presente Modello potrà essere effettuata tramite una o più delle seguenti iniziative:

- consegna materiale di una copia del presente Modello Organizzativo (ivi incluso il Codice Etico) con contestuale richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione attestante il ricevimento del documento;
- inserimento del Modello e del Codice Etico e specifica affissione del codice disciplinare in bacheche posizionate in locali aziendali che siano accessibili a tutti;
- inserimento del Codice di Condotta sull'intranet aziendale;
- *e-mails* informative, anche ai fini dell'invio dell'aggiornamento periodico del Modello e relativi allegati nonché delle procedure aziendali di Altavia Italia e della Policy di Gruppo.

La Società provvederà a svolgere l'attività di formazione nei confronti del personale dipendente tramite idonei strumenti informatici (presentazioni, *e-learning*, ecc.) portanti i contenuti del Decreto, delle implicazioni dello stesso sulla vita aziendali, nonché un aggiornamento sulle principali caratteristiche del Modello adottato. A tal proposito, forma parte integrante dell'attività di formazione del personale dipendente anche l'invio di occasionali *e-mails* di aggiornamento.

6.2 Collaboratori esterni

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad es. agenti, consulenti, ecc.) deve essere verificato, qualora il soggetto debba intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Se il soggetto ha rapporti di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione a dover deliberare sull'opportunità di conferire l'incarico, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso.

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto e della Legge "Sapin 2", ove applicabili.

A tal fine, nei confronti di terze parti contraenti (quali collaboratori, consulenti, *partners*, fornitori, ecc.) operanti con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Chiunque ha diritto di poter disporre di un canale definito e formalizzato di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che, essendo indipendente nel suo operato, non è e non deve essere raggiungibile seguendo la normale via gerarchica.

È necessario distinguere le informazioni dalle segnalazioni.

Le richieste di “informazioni” riguardano aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello e possono essere inoltrate dai richiedenti all'Organismo di Vigilanza, in forma non anonima, mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica.

Tali richieste devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail:

- odv@altavia.it.

In alternativa, tramite la stessa modalità, è possibile richiedere un incontro per poter comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

Le “segnalazioni” si riferiscono a vere e proprie denunce attinenti alla commissione di Reati o comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello, ovvero violazioni o sospetti di violazioni dei suoi principi generali.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza conformemente alla procedura di *whistleblowing* denominata "Dispositivo di allerta etico", nel caso di Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e collaboratori abituali di Altavia Italia aventi accesso alla rete intranet aziendale, ovvero, per tutti i Destinatari, via mail all'indirizzo odv@altavia.it.

Secondo le modalità descritte nella procedura summenzionata, sarà altresì possibile richiedere, in forma non anonima, un incontro per poter comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

8.1 Principi generali

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e consente di garantire l'effettività del Modello stesso.

Pertanto, Altavia Italia ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello e relativi allegati, nonché delle procedure aziendali di Altavia Italia e della Policy di Gruppo, al fine di garantirne l'osservanza, in conformità con il codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti e ai Collaboratori

Il codice disciplinare della Società troverà altresì applicazione nel caso di violazione delle norme procedurali contenute nella procedura di *whistleblowing* "Dispositivo di allerta etico" a tutela di coloro che effettuano segnalazioni ai sensi dei precedenti paragrafi 5.5 e 7 nonché al fine di sanzionare eventuali comportamenti abusivi da parte dell'autore delle segnalazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è inoltre indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ai fini dell'ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy del Gruppo e/o, in genere, delle procedure aziendali, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

8.2. Misure nei confronti dei dipendenti diversi dai dirigenti

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del presente Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari che saranno applicate in misura proporzionata ed adeguata alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità delle violazioni, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta, della Policy di Gruppo e delle altre procedure aziendali di Altavia Italia e, inclusa la procedura di *whistleblowing* "Dispositivo di allerta etico" rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL stesso.

In particolare, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta il lavoratore che con negligenza commetta una violazione non grave delle disposizioni del presente Modello e/o relativi allegati e/o delle procedure aziendali di Altavia Italia e/o della Policy di Gruppo;
- b) incorre nel provvedimento della multa o, nei casi più gravi o di recidiva, della sospensione dal lavoro comunque non superiori al massimo previsto dal CCNL di tempo in tempo vigente il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del presente Modello e/o relativi allegati e/o delle procedure aziendali di Altavia Italia e/o della Policy di Gruppo.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- effettui donazioni di modica entità senza le preventive autorizzazioni richieste e/o dalle previsioni del presente Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali;
 - concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste;
 - in generale, nell'espletamento di Attività Sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali nonché compia atti contrari agli interessi della Società e pertanto arrechi danno alla Società stessa;
- c) incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza adotti comportamenti in grave violazione del presente Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali e tali comportamenti possano astrattamente costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti anche esterni alla Società:

- effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti dalla delega allo stesso conferita e/o dai processi aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali di Altavia Italia applicabili;
- effettui pagamenti in contanti o in natura in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e/o al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle deleghe appositamente conferite e/o dai processi aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di

Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali applicabili;

- falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali di Altavia Italia.

8.3. Misure nei confronti di dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Policy di Gruppo e/o delle altre procedure aziendali saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ed alla normativa civilistica vigente.

8.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico e/o dal Codice di Condotta e/o dalla Policy del Gruppo e/o dalle altre procedure aziendali da parte di amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5. Misure nei confronti di Collaboratori

In caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o del Codice di condotta e/o delle altre procedure aziendali e/o della Policy di Gruppo, a seconda dei casi, da parte di Collaboratori ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'attività di vigilanza viene svolta continuativamente dall'Organismo di Vigilanza per:

- verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari e le prescrizioni del Modello medesimo);
- effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati di cui al Decreto, dei principi procedurali contemplati dal presente Modello e/o delle procedure codificate e/o del sistema delle deleghe che disciplinano le attività a rischio; e
- procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello.

Il sistema di controllo è volto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti,
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- preparare l'azienda ad eventuali visite ispettive da parte di enti terzi.

Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ai sensi del Decreto in relazione agli esiti della mappatura delle Attività Sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di *audit* precedenti.

Controlli straordinari possono essere pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali *ad hoc*.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del *reporting* prevista al precedente capitolo 5.3.

Altavia Italia considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire

l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il sistema disciplinare descritto nel Capitolo 8 del presente Modello.